Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 27 ottobre 2003, n. 290, che prevede tra l'altro che il Governo adotti un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante disposizioni in materia di remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità);

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità di regolazione energia, reti ed ambiente -ARERA, di qui in poi Autorità) 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11, come modificata e integrata dalla deliberazione 11 aprile 2018, 261/2018/R/EEL, recante criteri e condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 giugno 2014, con il quale è stato approvato, sentita l'Autorità, lo schema di proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica proposto da Terna S.p.A. (di qui in poi Terna);

VISTA la decisione C(2018)617 del 7 febbraio 2018 con la quale la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, ha ritenuto compatibile con il mercato interno la disciplina del mercato della capacità notificata dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 agosto 2017, autorizzandone l'attuazione fino al 31 dicembre 2028;

VISTO il Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo n. 943/2019 del 5 giugno 2019 recante la disciplina del mercato interno dell'energia elettrica – rifusione (nel seguito Regolamento UE n. 943/2019) che stabilisce, tra l'altro, le condizioni per la compatibilità dei meccanismi di remunerazione della capacità con il mercato interno dell'energia elettrica ed, in particolare, l'articolo 22, paragrafo 4, che individua i limiti all'emissione di CO_2 che i beneficiari dei meccanismi di remunerazione della capacità sono tenuti a rispettare;

VISTO l'articolo 25 del Regolamento UE n. 943/2019 che ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri che applicano meccanismi di capacità di stabilire un parametro di affidabilità concernente il desiderato livello di sicurezza dell'approvvigionamento dello Stato membro, determinato sulla base della metodologia di cui all'articolo 23, paragrafo 6 del medesimo

Regolamento ed espresso come “energia prevista non fornita” e “previsione di perdita di carico”;

VISTA la decisione C(2019)4509 del 14 giugno 2019 con la quale la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 107 del TFUE, ha ritenuto compatibile con il mercato interno la modifica della disciplina del mercato della capacità, notificata dal Ministero dello sviluppo economico in data 21 marzo 2019, volta ad applicare, sin dal suo avvio, i limiti emissivi previsti dal Regolamento UE;

VISTO il Piano nazionale integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC), revisionato e trasmesso alla Commissione europea a giugno del 2024, che ha individuato il mercato della capacità quale uno degli strumenti per accompagnare la transizione ecologica e il processo di decarbonizzazione del parco di generazione;

VISTO l’atto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019 con il quale è stato richiesto all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito: ARERA) il parere di cui all’articolo 2, comma 2, del d.lgs. 379/2003 e sono stati formulati specifici indirizzi volti al conseguimento degli obiettivi previsti dal PNIEC e alla massimizzazione della pressione competitiva nelle aste del mercato della capacità, prevedendo in particolare la possibilità di partecipare alle predette aste della capacità nuova non ancora in possesso dei titoli autorizzativi necessari per la realizzazione e l’esercizio della stessa, in relazione ai quali sia stato avviato il relativo procedimento per il loro ottenimento, sulla base di modalità che riducano il rischio di azzardo morale e di selezione avversa in fase d’asta;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 giugno 2019 con il quale è stata approvata, previo parere dell’ARERA, la proposta di disciplina del mercato della capacità di prima e piena attuazione, presentata da Terna con nota del 18 giugno 2019, sulla base della quale si sono celebrate le aste per i periodi di consegna 2022 e 2023;

VISTO il piano di attuazione, contenente le misure volte a rendere più efficienti e concorrenziali i mercati dell’energia elettrica in funzione dell’obiettivo di adeguatezza del sistema, elaborato a norma dell’articolo 20 del Regolamento (UE) 943/2019, sul quale la Commissione si è espressa con il parere positivo del 22 ottobre 2020, e i relativi rapporti di monitoraggio annuale;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 2 ai sensi del quale le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia energetica sono trasferite al Ministero della transizione ecologica;

VISTO l'atto del Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2021 con il quale sono stati forniti indirizzi a Terna in relazione al processo di adeguamento della disciplina del mercato della capacità per i periodi di consegna 2024 e 2025;

VISTA la delibera 370/2021/R/EEL dell'ARERA del 7 settembre 2021 recante la proposta al Ministro della transizione ecologica in merito allo standard di adeguatezza del sistema elettrico italiano e determinazione del valore dell'energia non fornita, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/943;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 ottobre 2021 con il quale è stata approvata, previo parere dell'ARERA, la proposta di disciplina del mercato della capacità di prima attuazione presentata da Terna con nota del 7 ottobre 2021, sulla base della quale si è celebrata l'asta per il periodo di consegna 2024;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 1 che ha stabilito la nuova denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica all'ARERA e a Terna del 12 luglio 2023, con il quale, sono stati forniti indirizzi ai fini dello svolgimento di nuove aste del mercato della capacità per gli anni di consegna successivi al 2024, tenuto conto delle valutazioni di adeguatezza e delle esigenze di modifica della disciplina del mercato della capacità presentate da Terna con note del 21 marzo 2023 e 4 maggio 2023;

VISTO la delibera dell'ARERA 345/2023/R/EEL del 25 luglio 2023 e successive modifiche e integrazioni, che approva il nuovo testo integrato del dispacciamento elettrico;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 9 maggio 2024, n. 180 con il quale è stata approvata, previo parere dell'Autorità, la proposta di modifica della disciplina del mercato della capacità ai fini dello svolgimento delle aste riferite agli anni di consegna 2025, 2026, 2027 e 2028;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 ottobre 2024, n. 359 con il quale sono state adottate modifiche alla disciplina del mercato della capacità efficaci ai fini dello svolgimento delle aste a partire da quella riferita all'anno di consegna 2025;

VISTO l'articolo 3.1 della disciplina approvata con decreto 9 maggio 2024, n.180 ai sensi del quale Terna trasmette le proposte di modifica

all'Autorità ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica affinché i medesimi procedano all'approvazione o alla formulazione delle loro osservazioni entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di modifica

VISTA la nota di Terna dell'11 luglio 2025 con cui sono state sottoposte al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alcune ipotesi di modifica della disciplina del mercato della capacità, a seguito di segnalazione pervenute da alcuni operatori, in vista della prossima asta con anno di consegna 2028;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto segnalato da Terna, con la nota sopra richiamata del 11 luglio 2025, è emersa la necessità di rivedere la disciplina del mercato della capacità, con gli obiettivi di favorire la massima partecipazione delle risorse utili, nuove ed esistenti, al conseguimento dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale e di promuovere, nell'ambito del processo di transizione energetica intrapreso, l'evoluzione del parco di generazione termoelettrico esistente, divenuto nel tempo più obsoleto, verso assetti produttivi e tecnologici più efficienti e sostenibili ambientalmente;

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica all'ARERA e a Terna del 22 gennaio 2026, con il quale, ai fini dello svolgimento di nuove aste del mercato della capacità per gli anni di consegna successivi al 2027, tenuto conto delle valutazioni di adeguatezza e delle esigenze di modifica della disciplina del mercato della capacità presentate da Terna nella suindicata nota, si chiede a Terna di trasmettere al Ministero e all'ARERA una proposta di modifica della disciplina, funzionale a promuovere interventi:

- sulle modalità di qualifica all'asta e di offerta della capacità esistente oggetto di interventi di rifacimento:

- sulla flessibilità dei termini di entrata in esercizio della capacità nuova aggiudicata e delle relative procedure di nomina post-asta, per ottemperare agli obblighi di consegna;

VISTA la nota di Terna del 12 marzo 2026 con cui è stato trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il "Rapporto di Adeguatezza – Italia 2025", ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 giugno 2019, che richiede di effettuare ed aggiornare, con cadenza annuale, le valutazioni di adeguatezza della capacità produttiva di energia elettrica;

VISTA la proposta di modifica della Disciplina del mercato della capacità di prima attuazione che Terna ha presentato, a valle della consultazione pubblica, ai sensi dell'articolo 3 della disciplina approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 9 maggio 2024, n. 180, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e

all'ARERA con nota del 3 aprile 2026, che include altresì le modifiche apportate alla disciplina, valide per i periodi di consegna successivi al 2024, necessarie per l'adeguamento alle disposizioni del TIDE, come comunicate da Terna con nota del 25 novembre 2025 nonché l'aggiornamento dell'allegato n.5 alla disciplina riguardante la metodologia per la determinazione delle garanzie;

CONSIDERATO che, con la nota suindicata e a valle della medesima consultazione pubblica, Terna ha inoltre presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA, per l'approvazione, una proposta di Disposizioni Tecniche di Funzionamento di cui all'articolo 2.1v.II della disciplina, unitamente al relativo allegato in cui sono riportati i valori dei parametri tecnici riguardanti in particolare i seguenti elementi funzionali allo svolgimento dell'asta con consegna 2028: struttura delle zone di mercato, curve di domanda per ciascuna zona, limiti di scambio tra le zone, ore di picco, coefficienti di *de-rating* delle diverse tecnologie;

VISTO il documento "Metodologia per la definizione dei coefficienti di *de-rating* dei sistemi di accumulo e della capacità da fonti rinnovabili non programmabili, in particolare fotovoltaica, per l'asta con consegna 2028", trasmesso da Terna con la medesima nota del 3 aprile 2026, che illustra i criteri di determinazione dei coefficienti di de-rating riportati nell'allegato alle disposizioni tecniche di funzionamento;

CONSIDERATO che nel documento relativo alla "Metodologia per la definizione dei coefficienti di *de-rating* dei sistemi di accumulo e delle fonti rinnovabili" Terna ha evidenziato la necessità di aggiornare, rispetto alle aste precedenti, il valore dei predetti coefficienti, in particolare per i sistemi di accumulo, sul presupposto che all'aumentare della penetrazione nel sistema elettrico della capacità di accumulo, considerando anche la capacità già contrattualizzata con il meccanismo di contrattualizzazione a termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (nel seguito MACSE), diminuisce il contributo incrementale all'adeguatezza della nuova capacità di accumulo, contributo che dipende dalla capacità di accumulare energia assorbendola dalla rete nelle ore che precedono i potenziali momenti critici per il sistema; a tal riguardo, Terna ha ritenuto di individuare quale coefficiente di *de-rating*, unico per tutte le zone della rete, quello determinato in relazione alla zona di mercato Nord, maggiormente critica dal punto di vista dell'adeguatezza;

VISTE le note del 4 maggio 2026 e del 13 maggio 2026 con le quali l'ARERA, relativamente alla proposta trasmesse con nota del 3 aprile 2026, ha richiesto a Terna chiarimenti in merito alla determinazione dei coefficienti di *de-rating*, con particolare attenzione a quelli applicabili alla capacità di accumulo, nonché in merito alle modalità di considerazione dell'import nella valutazione del fabbisogno di capacità oggetto dell'asta 2028 e ad alcune modifiche previste nella disciplina del mercato della capacità volte a

consentire maggiore flessibilità agli aggiudicatari relativamente all'entrata in esercizio della nuova capacità;

VISTE le note del 26 maggio 2026 e del 25 giugno 2026 con cui Terna ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA i chiarimenti e le informazioni richiesti da quest'ultima, e ha presentato, per l'approvazione, una proposta aggiornata dell'allegato alle disposizioni tecniche di funzionamento, in cui sono riportati, tra l'altro, valori dei coefficienti di *de-rating* per la capacità di accumulo adeguati sulla base di ulteriori simulazioni effettuate per tener conto del significativo incremento, rispetto alle analisi precedenti, della capacità autorizzata o in corso di autorizzazione, intervenuto negli ultimi mesi, in particolare nelle zone Centro-Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna;

CONSIDERATO che, alla luce delle nuove simulazioni, Terna, nella nota del 25 giugno 2026, evidenzia la necessità di differenziare i coefficienti di *de-rating* per aree territoriali (Nord e Centro-Nord; Centro-Sud; Sud e Calabria; Sicilia e Sardegna), considerato che l'aggiornamento dei dati sulla capacità autorizzata o in corso di autorizzazione nelle diverse zone, alla luce del significativo incremento delle autorizzazioni in corso, rileva ai fini della definizione dei suddetti coefficienti di *de-rating*, che dipende dalla diffusione attesa della capacità di accumulo negli anni oggetto dell'analisi;

RITENUTO che le modifiche alla disciplina contenute nella proposta trasmessa con nota del 3 aprile 2026 siano, nel complesso, coerenti con i criteri indicati nell'atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica a Terna 22 gennaio 2026;

CONSIDERATO tuttavia che è necessario assicurare che la maggiore flessibilità per gli operatori in fase di esecuzione dei contratti sia attuata in modo compatibile con le esigenze di adeguatezza del sistema elettrico, garantendo modalità di approvvigionamento della capacità secondo criteri di efficienza;

RITENUTO opportuno che la proroga dell'avvio del periodo di consegna per i contratti riguardanti Unità di Produzione Nuove e Unità di Produzione in Ripotenziamento, pur funzionale a promuovere una maggiore partecipazione alle aste, sia prevista in misura tale da non determinare un eccessivo disallineamento tra l'anno di assegnazione del contratto e l'anno di effettiva consegna che rischia di compromettere il conseguimento dell'adeguatezza e l'efficienza del meccanismo;

RITENUTO opportuno che la modifica riguardante la facoltà per l'assegnatario di contratti per Unità di Produzione Nuove e Unità di Produzione in Ripotenziamento di posticipare l'avvio del periodo di consegna preveda un termine per l'esercizio della stessa, anticipato rispetto a quello previsto nella proposta, affinché Terna svolga, in tempo utile e secondo criteri

di efficienza, le successive procedure concorsuali funzionali a garantire la disponibilità di capacità necessaria agli obiettivi di adeguatezza, all'approssimarsi del periodo di consegna, permettendo la rinegoziazione delle posizioni assunte dai partecipanti al mercato;

RITENUTO che la proposta di disposizioni tecniche di funzionamento trasmessa da Terna con nota del 3 aprile 2026 e il relativo allegato recante i parametri tecnici per lo svolgimento dell'asta con consegna 2028, trasmessi con nota del 25 giugno 2026, analizzati sulla base di quanto riportato da Terna nel documento "Metodologia per la determinazione dei coefficienti di *de-rating* per lo svolgimento dell'asta del mercato della capacità con consegna 2028 con riferimento ai sistemi di accumulo e alle fonti rinnovabili non programmabili" nonché dei chiarimenti e dei dati forniti dalla medesima Terna con le note del 26 maggio 2026 e del 25 giugno 2026, siano in linea di principio funzionali alle esigenze del sistema elettrico e all'obiettivo di assicurarne, attraverso il mercato della capacità, l'adeguatezza nel lungo periodo, valorizzando il diverso contributo all'adeguatezza delle diverse risorse disponibili, incluse quelle estere;

CONSIDERATO che, con la medesima nota del 3 aprile 2026, Terna aveva rappresentato l'intenzione di svolgere l'asta con consegna 2028 del mercato della capacità prima dello svolgimento della nuova asta del MACSE;

VISTO il parere dell'ARERA sulle proposte di Terna, adottato, ai sensi dell'articolo 3 della disciplina, con la deliberazione 264/2026/R/EEL del 23 luglio 2026, con il quale è positivamente verificata la conformità della proposta di modifica della disciplina, di cui alla comunicazione 3 aprile 2026, e della proposta di disposizione tecniche di funzionamento per l'anno 2028, di cui alla medesima comunicazione, come modificata e integrata dalla comunicazione 25 giugno 2026, ai criteri e alle condizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11, prevedendo che l'efficacia della proposta di disposizione tecniche di funzionamento sia limitata all'asta relativa all'anno di consegna 2028;

RITENUTO che, alla luce del tempo intercorso dalla nota di Terna del 3 aprile 2026 ed al fine di garantire un esito coerente con le esigenze di adeguatezza e sicurezza del sistema elettrico nazionale, Terna valuti l'opportunità di procedere ad una diversa programmazione dell'asta del mercato della capacità con consegna 2028, svolgendo quest'ultima successivamente all'asta del MACSE, programmata per il 24 novembre 2026;

RITENUTO opportuno che Terna, in prossimità dell'asta del mercato della capacità con consegna 2028, proceda ad una rivalutazione dei coefficienti di de-rating dei sistemi di accumulo come integrati da Terna con nota del 25 giugno 2026 al fine di riflettere in modo più preciso l' evoluzione attesa della penetrazione dei sistemi di accumulo e il conseguente impatto in termini di contributo all'adeguatezza, secondo i criteri e le modalità descritti

nel documento “Metodologia per la determinazione dei coefficienti di de-rating per lo svolgimento dell’asta del mercato della capacità con consegna 2028 con riferimento ai sistemi di accumulo e alle fonti rinnovabili non programmabili”;

CONSIDERATO che con la nota di trasmissione del Rapporto di adeguatezza 2025, del 12 marzo 2026, Terna ha rappresentato che le analisi contenute nel Rapporto confermano che, a causa della costante crescita delle rinnovabili, in assenza di un meccanismo di contrattualizzazione a termine, non tutta la capacità necessaria a garantire l’adeguatezza del sistema elettrico italiano nel medio/lungo periodo riuscirebbe a coprire i propri costi tramite i soli mercati spot, con la conseguenza di dismissioni di impianti non compatibili con il rispetto delle condizioni di adeguatezza del sistema elettrico, proponendo di proseguire con l’attuazione del meccanismo vigente, nei limiti indicati dalla Decisione C(2019)4509 del 14 giugno 2019 della Commissione Europea, che consente la contrattualizzazione di capacità fino all’anno 2028 (con ultimo anno di consegna 2032);

RITENUTO opportuno che, in considerazione di quanto rappresentato da Terna con la nota di trasmissione del Rapporto di adeguatezza 2025, del 12 marzo 2026, Terna proceda alla programmazione delle aste per gli anni di consegna successivi al 2028, nel rispetto di quanto previsto dalla Decisione C(2019)4509 del 14 giugno 2019 della Commissione Europea, garantendo altresì un adeguato anticipo nella pianificazione ed esecuzione delle aste rispetto all’anno di consegna, in modo tale da consentire agli operatori di pianificare efficientemente i propri investimenti;

CONSIDERATO che negli ultimi anni si sono intensificati frequenza e severità di fenomeni climatici estremi, quali siccità e ridotta idraulicità nei fiumi ed ondate di calore, con possibili impatti significativi anche sulla disponibilità di generazione e i margini di adeguatezza nei Paesi limitrofi;

RITENUTO opportuno che Terna proceda ad una rivalutazione dell’effettivo contributo all'obiettivo adeguatezza delle risorse di capacità localizzate all’estero, anche alla luce dei valori assunti più recentemente dalle importazioni nei momenti di maggiore criticità del sistema, ovvero nelle ore con margini di adeguatezza più esigui, nonché al fine di tutelare il sistema elettrico nazionale rispetto al rischio di un intensificarsi dei fenomeni climatici estremi;

DECRETA

Art. 1
(Approvazione della disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica)

1. Ai fini dello svolgimento delle aste per l'approvvigionamento di capacità per l'anno di consegna 2028, è approvata, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, la proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, trasmessa da Terna con la nota del 3 aprile 2026 ed allegata al presente decreto, nonché l'aggiornamento dell'allegato n. 5 alla disciplina, riguardante la metodologia di calcolo delle garanzie.

2. Terna adegua la disciplina di cui al comma 1 prevedendo che la facoltà di posticipare l'avvio del periodo di consegna, concessa all'assegnatario di contratti per Unità di Produzione Nuove e Unità di Produzione in Ripotenziamento, possa essere esercitata fino al mese di dicembre del primo anno di consegna e sia comunicata non oltre il 30 aprile dell'anno precedente al periodo di consegna, affinché Terna, entro i successivi sessanta giorni, svolga, tenuto conto della capacità per la quale sia esercitata la predetta facoltà, un'asta di aggiustamento, funzionale a garantire in modo efficiente, gli obiettivi di adeguatezza all'approssimarsi del periodo di consegna, permettendo la rinegoziazione delle posizioni assunte dai partecipanti al mercato.

Art. 2
(Metodologia per la definizione dei coefficienti di *de-rating* dei sistemi di accumulo e della capacità da fonti rinnovabili non programmabili)

1. Ai fini dello svolgimento dell'asta per l'approvvigionamento di capacità per l'anno di consegna 2028, è altresì approvata la proposta di Disposizioni Tecniche di Funzionamento e del relativo allegato, trasmesse da Terna con la nota del 3 aprile 2026, come integrata con la nota del 25 giugno 2026, ed allegata al presente decreto.

2. Prima dello svolgimento dell'asta di cui al comma 1, Terna provvede a rivalutare i valori dei coefficienti di de-rating per i sistemi di accumulo, ove sia verificato un incremento della capacità di accumulo autorizzata o in corso di autorizzazione rispetto a quella utilizzata per la definizione dei valori proposti con la nota del 25 giugno 2026. Terna provvede, inoltre, a valutare un eventuale aggiornamento dei valori dei limiti di scambio tra le Aree virtuali estere e le Aree localizzate sul territorio nazionale, per tenere conto dei valori assunti più recentemente dalle importazioni nei momenti di maggiore criticità del sistema.

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso ad ARERA e a Terna per i seguiti di competenza.

2. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, www.mite.gov.it.

3. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL MINISTRO

GILBERTO PICHETTO FRATIN
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
ministro
06.08.2026 16:22:11
GMT+02:00